



STATUTO

COMEDIT

**Associazione per Camera di Commercio
Italiana - Paesi Mediterranei e del Golfo**

ALLEGATO "A" AL N. 89731/32494 DI REPERTORIO ATTO NOTAIO C.BELLEZZA

STATUTO

**Associazione per Camera di Commercio
Italiana - Paesi Mediterranei e del Golfo**



1. Denominazione e Sede

È costituita l'Associazione denominata "Associazione per Camera di Commercio Italiana - Paesi Mediterranei" con denominazione abbreviata "COMEDIT".

L'Associazione ha sede in Milano, Via San Luca n. 10. Ha facoltà di aprire sedi secondarie sia in Italia che nei paesi del Mediterraneo. Potrà inoltre aprire delegazioni, anche in franchising, su tutto il territorio nazionale.

2. Scopo

L'associazione (che ha durata illimitata ed è apartitica) intende perseguire la cooperazione economica e sociale tra persone fisiche, enti e persone giuridiche italiane e dei paesi del Mediterraneo.

A tale scopo essa:

- a) Promuove, organizza e mantiene relazioni con le amministrazioni pubbliche (nazionali e locali) dei vari Stati; promuove e mantiene la collaborazione tra esponenti della cultura, giuristi ed economisti, esperti e rappresentanti del mondo produttivo e dei servizi commerciale, politico, amministrativo e sindacale;
- b) promuove la collaborazione ed il confronto con professionisti ed associazioni attive nell'ambito dei rapporti tra i vari Stati;
- c) promuove la creazione ed il funzionamento di comitati consultivi misti e di gruppi di lavoro;
- d) favorisce interscambi sociali, culturali ed economici tra persone fisiche, enti e persone giuridiche dei vari Stati;
- e) organizza e gestisce attività di raccolta e di fornitura (agli associati e non) di dati, notizie ed informazioni (generali e



- specifiche) inerenti le attività produttive e di servizi, i commerci, le libere professioni nei rispettivi ordinamenti ed organizzazioni socio-economiche (nazionali e locali, pubbliche e private);
- f) predispone un centro di documentazione ed una biblioteca al servizio dei soci;
 - g) cura in genere lo scambio di notizie ed informazioni commerciali ed amministrative, legislative e giurisprudenziali, sociali e culturali;
 - h) promuove la pubblicazione e la distribuzione, pubblica o partecipa alla pubblicazione e distribuzione di testi, periodici, notiziari, aventi per oggetto interscambi culturali ed economici;
 - i) fornisce assistenza nella concretizzazione e finalizzazione di interscambi culturali (anche nel campo della didattica e della tecnologia) ed economici (nei settori produttivi, commerciali, dei servizi);
 - j) sviluppa reciproche relazioni; sollecita ed agevola i contatti culturali ed economici; segnala e promuove possibili sviluppi di tali interscambi;
 - k) coordina servizi di assistenza legale (anche per conciliazioni ed arbitrati) e fiscali connessi a contatti economici;
 - l) istituisce e gestisce premi e riconoscimenti italiani ed internazionali;
 - m) organizza convegni, riunioni, conferenze, giornate e viaggi di studio, iniziative turistiche, manifestazioni artistiche e culturali (o concede il proprio patrocinio e la propria assistenza a terzi con similari iniziative);
 - n) promuove lo studio e la ricerca per lo sviluppo di innovazioni tecnologiche nei Paesi del Mediterraneo.



3. Soci

3.1 L'Associazione è composta da Soci:

- **ORDINARI:** persone fisiche (maggiori d'età secondo le norme italiane), giuridiche ed enti pubblici e privati comunque interessati alle attività dell'Associazione;
- **SOSTENITORI:** soci che si dichiarino, all'atto dell'accesso, disposti a sostenere anche finanziariamente l'Associazione mediante particolari versamenti annuali, o che abbiano sottoscritto l'atto costitutivo;
- **ISTITUZIONALI:** Soci provenienti da varie categorie o non soci, persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati ammessi in funzione della loro veste (politica, diplomatica e/o commerciale) nominati dall'assemblea.

La qualifica di socio – ed i diritti ad essa connessi – è incedibile e intrasferibile, sia a titolo universale che particolare, e ad essa non consegue alcun diritto alla distribuzione del patrimonio dell'Associazione.

Le domande di ammissione presentate dagli aspiranti soci vengono esaminate dal Consiglio d'Amministrazione, il quale può richiedere al Comitato dei Soci Istituzionali un parere non vincolante per l'ammissione dei nuovi Soci.

3.2 Il diniego (che si presume, in caso di mancata risposta entro sessanta giorni dall'inoltro della domanda o della documentazione integrativa richiesta) può essere immotivato ed è inappellabile.

3.3 I contributi annuali sono dovuti per l'intero ammontare, anche se l'iscrizione avviene nel corso dell'esercizio.



- 3.4** L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, non può essere né condizionata né sottoposta a termine.
- 3.5** Tutti i Soci, con la sola eccezione dei Soci Istituzionali, sono tenuti al pagamento della tassa d'iscrizione e ad un contributo annuale, entrambi fissati, di anno in anno, dal Consiglio d'Amministrazione (che potrà fissare misure diversificate in funzione delle categorie di Soci). In nessun caso può sorgere il diritto del Socio alla restituzione della tassa e dei contributi versati.
- 3.6** I diritti connessi allo status di Socio si ritengono sospesi in caso di morosità del Socio, prorogatisi dopo richiamo scritto da parte del Consiglio d'Amministrazione nonché durante un procedimento penale.
- 3.7** La qualità di Socio si perde:
- per dimissioni:** ciascun Socio ha diritto di recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, ma il recesso (anche ai fini del pagamento della quota associativa annua) ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui scade il novantesimo giorno successivo alla ricezione della dichiarazione.
- per espulsione:** Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare l'espulsione di un Socio Ordinario e Sostenitore, a seguito di gravi inadempienze (ed in specie in caso di morosità ultra-semestrale) nei confronti dello Statuto o dei regolamenti, ovvero per sopravvenuta indegnità (ripetuta violazione delle norme statutarie o regolamentari; danneggiamento morale o materiale dell'Associazione; condanna per reati contro la persona, il patrimonio o la pubblica amministrazione). Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea l'espulsione di un Socio Istituzionale. La deliberazione è impugnabile unicamente innanzi al Comitato di Garanzia.



4. Soci Ordinari

- 4.1** Sono persone fisiche (maggiori d'età secondo le norme italiane)
giuridiche ed enti pubblici e privati comunque interessati alla attività dell'Associazione.
- 4.2** Sono nominati dal Consiglio d'Amministrazione che esamina la richiesta di ammissione, sentito eventualmente il parere del Comitato dei Soci Istituzionali.
- 4.3** Le procedure da osservare per il mantenimento della qualifica di Socio Ordinario nonché in caso di dimissioni e di espulsione sono quelle previste all'articolo 3.

5. Soci Sostenitori

- 5.1** Sono persone fisiche (maggiori d'età secondo le norme italiane), giuridiche ed enti pubblici e privati comunque interessati alla attività dell'Associazione che:
- a) che abbiano sottoscritto l'atto costitutivo.
 - b) e/o dichiarino all'atto dell'accesso la loro disponibilità a sostenere finanziariamente l'Associazione mediante particolari versamenti annuali.
- 5.2** Sono nominati dal Consiglio d'Amministrazione che esamina la richiesta di ammissione, sentito eventualmente il parere del Comitato dei Soci Istituzionali.
- 5.3** Le procedure da osservare per il mantenimento della qualifica di Socio Sostenitore nonché in caso di dimissioni e di espulsione sono quelle previste all'articolo 3.

6. Soci Istituzionali

- 6.1** Sono persone fisiche (maggiori d'età secondo le norme italiane), giuridiche ed enti pubblici e privati:



ORDINARI : quelli nominati a vita dall'Assemblea fra eminenti personalità italiane, dei paesi del Mediterraneo che abbiano raggiunto importanti traguardi nel campo della cultura, dell'economia, dell'arte e della scienza;

DI DIRITTO: cioè gli ex Presidenti dell'Associazione, al termine del loro mandato. Restano in carica a vita.

6.2 I Soci Istituzionali non sono tenuti al pagamento di alcuna tassa di iscrizione, né alla corresponsione di un contributo annuale o straordinario.

6.3 I Soci Istituzionali partecipano di diritto al Senato dei Soci Istituzionali.

6.4 La qualità di Socio Istituzionali si perde:

- **per dimissioni** da indirizzare per iscritto al Presidente del Consiglio d'Amministrazione.
- **per espulsione** in caso di danneggiamento morale e materiale dell'Associazione; condanna per reati contro la persona, il patrimonio o la pubblica amministrazione.

6.5 L'espulsione del Socio Istituzionale può avvenire per i motivi detti al punto 6.4 su iniziativa del Consiglio d'Amministrazione, e con delibera assembleare.

7. ORGANI

7.1 Premesso che è garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi (e così la libertà di elettorato attivo e passivo), sono Organi necessari all'associazione:

- a) L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI;
- b) IL SENATO DEI SOCI ISTITUZIONALI;
- c) IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE;
- d) IL PRESIDENTE, IL VICE – PRESIDENTE;
- e) IL SEGRETARIO;
- f) IL TESORIERE;



Sono organi eventuali dell'associazione:

- g) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI;
- h) IL COMITATO DI GARANZIA.

- 7.2** Tutte le cariche sociali durano un triennio; ciascuno dei membri degli organi collegiali è rieleggibile.
- 7.3** Le cariche sociali non danno diritto a compenso alcuno, ma solo al rimborso delle spese eventualmente (e documentatamente) sostenute per ragioni dell'ufficio.
- 7.4** Sono cumulabili unicamente le cariche di Vice – Presidente con quella di Tesoriere o con quella di Segretario.
- 7.5** Nessun Consigliere può assumere cariche nel Collegio dei revisori dei conti come pure nel Senato dei Soci Istituzionali.
- 7.6** Le riunioni di tutti gli organi collegiali vengono convocate con comunicazioni scritte (inviate con il mezzo postale e/o a mano con messaggi tele copiati e/o a mezzo posta elettronica) o con affissione in Sede almeno otto giorni prima della singola riunione.
- 7.7** All'uopo, ciascuno degli associati comunica al Consiglio d'Amministrazione, all'atto della sua ammissione (e, successivamente, ad ogni variazione), il proprio indirizzo ed un recapito fax e/o l'indicativo della propria casella di posta elettronica: la convocazione inviata ad uno di tali recapiti ha pieno valore, a tutti gli effetti di legge e/o convenzionali).
- 7.8** Tutte le riunioni si reputano comunque valide ove consti la presenza (o la consultazione di cui infra) di tutti i componenti l'organo. La convocazione riporta giorno, luogo ed ora della riunione (ed eventualmente una seconda convocazione, ma non nel medesimo giorno della prima).
- 7.9** I verbali delle riunioni degli organi collegiali sono trascritti in appositi libri (così come l'elenco dei soci), liberamente



consultabili dai soci, così come tutti i libri e registri (anche tenuti ai soli fini contabili e/o fiscali) dell' Associazione.

7.10 Le decisioni degli organi collegiali possono essere altresì adottate

mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto (purché dai documenti sottoscritti da ciascun membro risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso della stessa); restano riservate alle riunioni personali le seguenti materie:

- a) predisposizione e approvazione dei bilanci;
- b) modifiche statutarie;
- c) approvazione di regolamenti;
- d) scioglimento.

8. L' assemblea

8.1 L'assemblea – organo sovrano dell'associazione – è composta da tutti i soci, Ordinari e Sostenitori.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e delle inerenti relazioni consiliari (e dell' eventuale collegio dei revisori dei conti). Per particolari motivi di gestione l'Assemblea può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa inoltre:

8.2 delinea gli indirizzi generali dell' attività dell' associazione;

8.3 nomina i membri del Consiglio d'Amministrazione e, tra di essi, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, nonché i membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Revoca i membri sopra enunciati;



- 8.4** delibera sulle modifiche allo Statuto ed approva e modifica i Regolamenti;
- 8.5** delibera sull' articolazione dell' associazione in Dipartimenti, Delegazioni e Rappresentanze locali;
- 8.6** approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- 8.7** delibera – ove normativamente e pattiziamente consentito – sull' eventuale destinazione di avanzi di gestione o di altri fondi disponibili;
- 8.8** delibera sullo scioglimento, sulla nomina dei liquidatori, sulla devoluzione del patrimonio;
- 8.9** nomina i nuovi Soci Istituzionali su proposta del Consiglio d'Amministrazione, delibera sull'espulsione degli stessi Soci.
- 8.10** L'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei membri di uno qualsiasi degli organi collegiali. Alle riunioni dell' assemblea, oltre a tutti i Soci Ordinari e Sostenitori, devono essere chiamati tutti i membri in carica degli organi sociali. Le riunioni dell'assemblea si tengono anche fuori dalla sede, purché in Italia o nei Paesi del Mediterraneo.
La convocazione dell' assemblea, quando l' ordine del giorno comprende l'approvazione dei bilanci, deve essere successiva al deposito, presso la sede associativa, dei bilanci stessi e delle connesse relazioni (che ivi resteranno sino alla tenuta della riunione)
- 8.11** Ciascun socio ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta, ma nessun socio può rappresentare più di tre soci. È sospeso il diritto di voto per i soci in ritardo ultra-semestrale nel pagamento della quota associativa.



8.12 L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, ove siano presenti e/o rappresentati più della metà dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le votazioni sono sempre palesi; il sistema di votazione è deciso dal presidente della riunione.

8.13 Premesso che le astensioni equivalgono a voto contrario, le deliberazioni sono assunte:

- a) normalmente, dalla maggioranza dei soci presenti o rappresentati;
- b) per l'approvazione del bilancio e per questioni attinenti la responsabilità degli organi sociali, dalla maggioranza dei soci presenti o rappresentati, non computandosi (né per il quorum costitutivo che per quello deliberativo) i soci rivestenti cariche nell'Associazione;
- c) per la nomina dei membri degli organi sociali, per la devoluzione di avanzi di gestione o fondi disponibili, dalla maggioranza assoluta dei soci sentito il parere favorevole del Comitato dei Soci Istituzionali;
- d) per l'approvazione e modifica di Statuto e Regolamenti, per lo scioglimento, la messa in liquidazione e la nomina dei liquidatori, da almeno i due terzi dei soci sentito il parere favorevole e vincolante del Comitato dei Soci Istituzionali.

8.14 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, ed in sua assenza dal Vice-Presidente (in subordine, da altra persona scelta dai presenti, a maggioranza relativa); nomina tra i presenti un segretario della riunione (che provvede alla verbalizzazione).

Spetta a chi presiede verificare la regolarità della riunione e



dei voti espressi per iscritto, nonché la regolarità delle deleghe.

9. Comitato dei Soci Istituzionali

- 9.1** Le funzioni previste dallo Statuto per il Senato dei Soci Istituzionali avocano a se stesse anche quelle del Comitato dei Soci Istituzionali fino a che i Soci Istituzionali stessi non superino il numero di 9 (nove). Ove, per successive ammissioni di Soci Istituzionali, effettuate dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio d'Amministrazione, essi superino tale numero, viene istituito il Comitato dei Soci Istituzionali composto da 9 (nove) membri eletti esclusivamente tra i Soci Istituzionali facenti parte del Senato dei Soci Istituzionali.
- 9.2** Il Comitato è diretto dal Presidente del Senato dei Soci Istituzionali.
- 9.3** Si riunisce presso la Sede Legale dell'Associazione o altrove ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente del Comitato. In caso di impedimento grave e/o duraturo del Presidente il Comitato si riunisce su invito personale del Socio Istituzionale più anziano.
- 9.4** Il Comitato nomina in ogni sua riunione un Segretario che redige su apposito libro i verbali di ciascuna riunione del Comitato.
- 9.5** Il Comitato delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 9.6** Ciascun Socio Istituzionale ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un altro Socio Istituzionale mediante delega scritta ma nessun Socio Istituzionale può rappresentare più di due Soci Istituzionali.



- 9.7** Il Comitato dei Soci Istituzionali è chiamato ad esprimere un parere in merito all'ammissione di nuovi soci di qualsiasi categoria come pure alla esclusione dei Soci stessi quando ne faccia richiesta il Consiglio d'Amministrazione.
- 9.8** Il Comitato è chiamato ad esprimere il proprio parere vincolante per la devoluzione di avanzi di gestione o di fondi disponibili.
- Il parere deve essere approvato dai due terzi dei membri del Comitato:
- 9.9** Il Comitato esprime parere vincolante per l'approvazione e la modifica :
- a) dello statuto;
 - b) dei regolamenti;
 - c) dei dipartimenti, delegazioni e rappresentanze locali;
 - d) per lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione;
 - e) per la nomina dei liquidatori;
- Il parere per gli argomenti sopra citati deve essere approvato dai due terzi del Comitato.
- 9.10** Il Comitato designa il 51% dei membri del Consiglio d'Amministrazione, nonché un arbitro unico ad ogni lite relativa alla vita associativa.
- 9.11** Il Comitato è chiamato ad esprimere il proprio parere su questioni di rilevante interesse per l'Associazione su richiesta del Consiglio d'Amministrazione.
- 9.12** Il Comitato invia raccomandazioni al Consiglio d'Amministrazione concernenti la vita sociale, amministrativa ed organizzativa dell'Associazione.



10. Consiglio d'Amministrazione

- 10.1** È composto da tre a nove membri che vengono scelti fra tutti i Soci. Almeno il 51% dei membri deve essere designato dal Comitato dei Soci Istituzionali.
- 10.2** Ove durante un esercizio venga a mancare un consigliere, gli altri nomineranno - per cooptazione - un sostituto (nel rispetto della quota la cui designazione spetta ai Soci Istituzionali), che rimarrà in carica sino al termine dell'esercizio annuale in corso, e che dovrà essere riconfermato (o revocato) dall'Assemblea nella prima riunione annuale successiva, e che comunque rimarrà in carica non oltre la scadenza di quelli che lo hanno cooptato. Ove durante un esercizio venisse a mancare più della metà dei consiglieri, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione o il Consigliere più anziano dovranno senza indugio convocare l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dandone contestualmente notizia al Comitato dei Soci Istituzionali.
- 10.3** Al Consiglio d'Amministrazione spetta la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo alla decisione dei soci. Esso inoltre:
- a) Convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei membri di uno qualsiasi degli organi collegiali;
 - b) nomina, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Segretario può essere scelto anche tra i non Soci;



- c) conferisce al Presidente i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) attribuisce ad uno o più dei Consiglieri particolari deleghe, designando i consiglieri destinati ad assumere la responsabilità dei dipartimenti;
- e) delibera sull'adesione ad enti ed istituzioni pubbliche e private;
- f) delibera in merito alle nomine e alle revoche dei responsabili delle delegazioni e rappresentanze locali;
- g) nomina e revoca procuratori per determinati atti o categorie di atti;
- h) affida incarichi a consulenti esterni e li revoca;
- i) esamina le domande di ammissione presentate dagli aspiranti soci, Ordinari e Sostenitori, richiedendo eventuale parere non vincolante al Comitato dei Soci Istituzionali.
- j) interviene per la sospensione del Socio in caso di morosità ultra-semestrale, a seguito di gravi inadempienze nei confronti dello Statuto e dei Regolamenti ovvero per sopravvenuta indegnità;
- k) delibera in merito all'ammissione come pure all'espulsione dei Soci Ordinari e Sostenitori, avendo ottenuto l'eventuale parere del Comitato dei Soci Istituzionali;
- l) propone all'Assemblea l'espulsione dei Soci Istituzionali;
- m) la delibera di espulsione è impugnabile unicamente innanzi al Comitato di Garanzia;
- n) delibera sull'adesione ad enti pubblici e privati;
- o) programma l'articolazione dell'Associazione in dipartimenti, delegazioni e rappresentanze locali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea sentito il parere vincolante del Comitato dei Soci Istituzionali.



- p) Propone all'Assemblea dei Soci i nuovi Soci Istituzionali da nominare;
- q) predispone il bilancio annuale consuntivo e preventivo, stabilisce l'ammontare della tassa d'iscrizione e dei contributi annuali;
- r) predispone modifiche statutarie e regolamenti, sentito il parere vincolante del Comitato dei Soci Istituzionali e li propone all'assemblea.

10.4 Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono convocate dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o ne venga richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione va estesa al Presidente del Comitato dei Soci Istituzionali e al Presidente del Collegio dei Revisori. Esse devono comunque convocarsi con cadenza almeno trimestrale. Non sono ammesse deleghe.

10.5 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri, e le sue deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, dandosi atto che le astensioni equivalgono a voto contrario e che in caso di parità prevale la decisione cui accede il parere di chi presiede la riunione. Per le operazioni di straordinaria amministrazione e per quelle attinenti la gestione dell'Associazione, occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri.

10.6 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, ed in sua assenza dal Vice-Presidente (in ulteriore assenza, dal Consigliere più anziano d'età).

11. Il Presidente ed il Vice Presidente

11.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; in casi di estrema urgenza, può assumere decisioni attinenti l'ordinaria amministrazione (dovendo in tali



ipotesi il suo operato venir ratificato dal Consiglio senza indugio). Al Presidente spetta convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione; verifica l'osservanza allo Statuto ed ai Regolamenti; cura l'esecuzione dei deliberati consiliari; sorveglia (di concerto con il Segretario ed il Tesoriere) il buon andamento amministrativo dell'Associazione. Al termine del suo mandato il Presidente dell'Associazione diventa di diritto Socio Istituzionale

11.2 Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza od impedimento (la mera firma del Vice-Presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente).

12. Il Segretario

Al Segretario – ove nominato dall'Assemblea o come previsto dall'articolo 10.3 – spetta la gestione esecutivo-amministrativa dell'Associazione, in speciale collaborazione con il Presidente. Sono suoi compiti:

- a) tenere (ai fini civilistici) i libri dell'Associazione (libro soci, libri dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, ecc);
- b) tenere (ai fini fiscali) i libri relativi ad eventuali gestioni commerciali;
- c) verbalizzare – ove presente – le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione.

13. Il Tesoriere

Il Tesoriere – ove nominato dall'Assemblea o come previsto dall'articolo 10.3 – è un membro del Consiglio d'Amministrazione che, in speciale collaborazione con il Presidente, sovrintende alla gestione amministrativa e di cassa (con particolare riferimento all' incasso di quote o contributi),



curando la regolare tenuta dei libri contabili e le verifiche della contabilità, collaborando anche con il Collegio dei Revisori dei Conti; redige una propria relazione al bilancio consuntivo e preventivo.

14. Senato dei Soci Istituzionali

14.1 È formato da tutti i Soci Istituzionali:

- a) quelli nominati a vita dall'Assemblea fra eminenti personalità italiane, dei paesi del Mediterraneo che abbiano raggiunto importanti traguardi nel campo della cultura, dell'economia, dell'arte e della scienza;
- b) quelli di diritto, cioè gli ex Presidenti dell'Associazione, al termine del loro mandato.

14.2 È presieduto da un Presidente nominato dal Senato con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi membri qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea nell'atto di nomina. Resta in carica tre anni. La carica di Presidente del Senato dei Soci Istituzionali è incompatibile con la carica di Presidente dell'Associazione e con quella di Consigliere.

14.3 È convocato dal Presidente o in caso di impedimento dal Socio Istituzionale più anziano, almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta sia ritenuto necessario od opportuno.

14.4 Si riunisce presso la Sede Legale dell'Associazione o altrove purché in Italia mediante convocazione scritta come previsto dall'art. 7.6.

14.5 Il Senato nomina in ogni sua riunione un Segretario, anche non membro del Senato stesso, che redige su apposito libro i verbali di ciascuna riunione del Senato dei Soci Istituzionali.

14.6 Il Senato delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



14.7 Ciascun Socio Istituzionale ha diritto a un voto, e può farsi rappresentare da un altro Socio Istituzionale mediante delega scritta, ma nessun Socio Istituzionale può rappresentare più di tre soci Istituzionali.

14.8 Il Senato dei Soci Istituzionali, fino a quando il numero dei suoi componenti non sia superiore a 9 (nove), svolge anche le funzioni previste dall'articolo 9 (nove) per il Comitato dei Soci Istituzionali. Quando il numero dei Soci Istituzionali sia superiore a 9 (nove) il Senato dei Soci Istituzionali elegge un Comitato dei Soci Istituzionali con le funzioni previste dallo stesso articolo 9 (nove).

14.9 Il Senato dei Soci Istituzionali svolge funzioni di rappresentanza d'onore nelle manifestazioni ufficiali dell'Associazione su invito del Presidente dell'Associazione.

14.10 Il Senato dei Soci Istituzionali promuove e propone al Consiglio d'Amministrazione studi, seminari e ricerche per iniziative giurisprudenziali, economiche, artistiche, sociali e culturali utili al raggiungimento degli scopi sociali.

14.11 Il Senato promuove e propone al Consiglio d'Amministrazione lo svolgimento di conferenze su temi economici, artistici, sociali e culturali connessi ai vari Paesi del Mediterraneo.

14.12 Il Senato promuove e propone al Consiglio d'Amministrazione lo svolgimento di convegni e meeting fra imprenditori sia italiani che dei vari paesi del Mediterraneo per favorire la miglior conoscenza delle varie realtà locali e quindi gli interscambi economici tra i vari Stati.

15. Il Collegio dei Revisori dei Conti

15.1 Al collegio dei Revisori, organo soltanto eventuale dell'Associazione, composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci è attribuito il



compito di controllare la sana gestione dell'attività associativa, dei fondi e delle riserve, nonché la tenuta dei libri a valenza fiscale. Compete pure al collegio dei revisori il controllo del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo e delle inerenti relazioni consiliari.

15.2 I Revisori hanno diritto a partecipare alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

15.3 Nelle more della nomina del Collegio dei Revisori, le sue mansioni potranno essere affidate a uno o più professionisti esterni, nominati dai Soci.

15.4 I membri del collegio NON possono assumere altre cariche nell'ambito di altri organi dell'Associazione con esclusione del Comitato dei Soci Istituzionali.

15.5 I membri del Collegio dei Revisori possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci.

15.6 I membri effettivi eletti dall'Assemblea dei Soci nominano tra di loro il Presidente del Collegio dei Revisori.

16. Il Patrimonio

16.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni, mobili ed immobili, che a qualsiasi titolo le pervengano, nonché dagli avanzi netti di gestione (contabilizzati anno dopo anno nei conti del netto). Inizialmente esso è costituito dalle singole tasse d'iscrizione versate dai Soci Ordinari e Sostenitori; in seguito, le entrate sono rappresentate da:

- Tasse d'iscrizione e contributi annui obbligatori (da versare nel termine fissato di volta in volta dal Consiglio d'Amministrazione) e /o straordinari (comunque volontari);
- Elargizioni di persone fisiche, enti pubblici e privati;
- Redditi derivanti dal patrimonio;



- Introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività istituzionali e collegate, nonché a seguito di attività commerciali appositamente avviate, di sponsorizzazioni e di azioni promozionali.
- Introiti derivanti da sponsorizzazioni e da azioni promozionali.
- Sovvenzioni e finanziamenti a breve finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale.

16.2 Ogni anno il Consiglio d'Amministrazione stabilisce l'ammontare delle tasse d'iscrizione e dei contributi annui. È in facoltà del Consiglio d'Amministrazione chiedere, nel corso dell'esercizio, contributi straordinari (senz'obbligo dei soci di adempiervi), ed è facoltà dei Soci di effettuare elargizioni una tantum (tali contributi od elargizioni non mutano in alcun modo lo status del Socio, a meno che il Consiglio d'Amministrazione non consenta il passaggio da Socio Ordinario a Socio Sostenitore). I versamenti dei soci sono sempre a fondo perduto, non sono rivalutabili né ripetibili, anche in caso di morte, estinzione, recesso od esclusione del socio, non creano in capo ai versamenti diritti cedibili a terzi, successori a titolo universale o particolare.

16.3 Ogni esercizio decorre dal 1° gennaio al 31 Dicembre; il Consiglio redige i bilanci consuntivo e preventivo (con la propria relazione) entro 120 giorni. In particolari casi di necessità gestionale, il termine può essere portato a 180 giorni. Il Bilancio (con la relazione del Consiglio e quella, eventuale, del Collegio dei revisori) viene portato a conoscenza dei Soci mediante messa a loro disposizione nei locali dell'Associazione almeno per 30 giorni prima della riunione convocata per la loro approvazione.



16.4 L'Associazione impiega gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. All'Associazione è vietato distribuire utili ai soci, in via diretta o indiretta, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali a meno che destinazione e/o distribuzione non siano fissate per legge.

17. Rinvio – Comitato di garanzia – clausola compromissoria

17.1 Per tutto quanto qui non previsto si fa rinvio alle norme del codice civile ed a quelle comunque applicabili in virtù del settore di attività dell'Associazione.

17.2 Qualunque controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione dello Statuto e dell' Atto Costitutivo, tra l' Associazione e suoi organi e/o suoi Soci, comprese obiezioni alla gestione da parte del Consiglio d'Amministrazione e sull'interpretazione dei Regolamenti, sarà devoluta ad un organo collegiale – Comitato di Garanzia – amichevole compositore, composto di tre membri (uno nominato da ciascuna delle parti ed uno da quelli così nominati); in mancanza di accordo e/o di inerzia di una delle parti, la nomina di uno o due membri potrà essere richiesta al Comitato dei Soci Istituzionali.

17.3 Il Comitato di Garanzia, assunto quale mandatario delle parti in lite, deciderà per equità, senza formalità di procedura (salvo il rispetto del contraddittorio) ed il suo lodo avrà efficacia di accordo transattivo.

17.4 Nelle more della nomina del Comitato di Garanzia, i Soci si impegnano comunque reciprocamente ad affidare la soluzione di ogni lite relativa alla vita associativa ad un arbitro unico nominato di volta in volta dal Comitato dei Soci Istituzionali.



17.5 Il Comitato di Garanzia ha il compito di esaminare in caso di espulsione di un socio, appartenente ad una delle categorie esposte all'art. 3, l'eventuale impugnazione presentata dal socio stesso, esprimendo un parere definitivo e inappellabile.

18. Regolamenti

18.1 Il funzionamento dell'Associazione, la modalità e l'ampiezza della prestazione di servizi e di informazioni a favore dei soci e dei terzi saranno fissati con regolamenti all'uopo predisposti dal Consiglio d'Amministrazione.

18.2 I Regolamenti predisposti dal Consiglio d'amministrazione dovranno essere sottoposti al parere vincolante del Comitato dei Soci Istituzionali e quindi all'approvazione dell'Assemblea.

19. Dipartimenti, Delegazioni E Rappresentanze Locali

19.1 L'organizzazione dell'Associazione può prevedere l'istituzione e il funzionamento di:

- a) Dipartimenti
- b) Delegazioni
- c) Rappresentanze locali

19.2 L'articolazione suddetta può scaturire solo da delibere assembleari su proposta del Consiglio d'amministrazione (che provvede anche alla nomina dei responsabili) sentito il parere vincolante del Comitato dei Soci Istituzionali.

19.3 I dipartimenti sono settori operativi che il Consiglio d'Amministrazione può organizzare per specifiche attività da scegliere prevalentemente fra:

- Dipartimento Affari Esteri unione europea
- Dipartimento Affari Esteri est europeo
- Dipartimento Affari Esteri area del mediterraneo
- Dipartimento Affari Esteri USA e Canada
- Dipartimento Affari Esteri Paesi del sud America



- Dipartimento Affari Esteri Paesi orientali
- Dipartimento Affari Esteri Paesi africani
- Dipartimento Affari Esteri: Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace.
- Dipartimento Affari Interni:
 - Progetti
 - Iniziative regionali
 - Delegazioni
 - Rappresentanza
- Dipartimento Istruzione e Cultura
- Dipartimento Politiche Sociali
- Dipartimento del Turismo
- Dipartimento Ecologia ed Ambiente
- Dipartimento Politiche Agricole
- Dipartimento Scientifico e Tecnologico
- Dipartimento Commerciale e di Sviluppo
- Dipartimento Economico e Finanziario
- Dipartimento Scienze della Comunicazione
- Dipartimento Giuridico e Tributario

19.4 I dipartimenti sono affidati alla responsabilità del Consiglio d'Amministrazione ed a ciascun consigliere segnatamente, che avrà il compito di avviare e gestire (secondo quanto previsto dai regolamenti) ciascun dipartimento attivato, nell'interesse dell'associazione, anche attraverso l'ausilio di consulenti esterni.

19.5 Le delegazioni possono essere aperte in tutte le province italiane e così pure nei territori dei paesi del Mediterraneo.

19.6 Le delegazioni, che possono essere aperte anche in franchising, sono rette da responsabili incaricati dal Consiglio d'Amministrazione.



- 19.7** Le delegazioni hanno una propria autonomia patrimoniale disgiunta e avulsa dal patrimonio dell'Associazione ma debbono essere gestite secondo i regolamenti fissati dall'Assemblea, omogenei per tutte le delegazioni.
- 19.8** Le rappresentanze locali sono uffici direttamente collegati alla sede dell'Associazione, aperti e gestiti, anche temporaneamente, per facilitare il raggiungimento degli scopi sociali.
- 19.9** Possono essere aperte in Italia e nei paesi del Mediterraneo dopo delibera assembleare.
- 19.10** I responsabili degli uffici delle rappresentanze locali sono nominati dal Consiglio d'Amministrazione e con il parere favorevole del Comitato dei Soci Istituzionali.
- 19.11** I responsabili delle rappresentanze locali hanno l'obbligo di osservare gli appositi regolamenti e di gestire i loro uffici nei limiti delle autonomie contabili concesse dal Consiglio d'Amministrazione.
- 19.12** I responsabili delle rappresentanze locali rispondono del loro operato direttamente al Consiglio d'Amministrazione che resta l'unico organo d'amministrazione e di gestione dell'Associazione.

20. Scioglimento

L'Assemblea che delibera lo scioglimento e la nomina dei liquidatori, con il parere vincolante del Comitato dei Soci Istituzionali, stabilirà i criteri di massima per la liquidazione e la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, sceglieranno l'Ente o gli Enti con finalità analoghe od il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo (salvo diversa destinazione imposta dalla legge).

